

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2787

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004

—————

Interpretazione autentica dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di interessi passivi e oneri accessori sostenuti in luogo del mutuatario inadempiente

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede il diritto del contribuente di detrarre dall'imposta lorda applicata sul reddito, gli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo superiore a 7 milioni di lire, cioè 3.615,2 euro.

La norma in oggetto specifica che detto acquisto deve, necessariamente, essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Detta detrazione non è, invece, espressamente prevista anche a favore del garante del mutuatario nelle ipotesi in cui, in luogo di quest'ultimo, si trovi a dover pagare le rate del mutuo e i relativi interessi ed accessori.

Tale situazione crea un'evidente disparità di trattamento tra l'intestatario del mutuo e il soggetto effettivamente onerato del pagamento delle relative rate e dei relativi interessi.

Per evidenti ragioni di giustizia sostanziale, tale disposizione dovrebbe, invece, garantire il diritto di detrazione anche al garante, sostenitore dell'effettivo pagamento delle rate di mutuo e dei relativi interessi.

Il sistema delle detrazioni mira proprio a garantire il carattere di personalità del sistema tributario nazionale.

Ad oggi, il garante subisce, quindi, un vero e proprio danno economico-patrimoniale, non potendo usufruire, al pari dell'intestatario del mutuo, della deducibilità degli interessi pagati e dei relativi oneri.

Giova, inoltre, tenere presente che nella realtà dei fatti spesso sono i genitori ad assumere la figura di garanti dei propri figli intestatari di un mutuo per l'acquisto della loro prima casa.

Pertanto, nell'ipotesi in cui questi ultimi non riescono più a fronteggiare le spese per il pagamento di detto mutuo e dei relativi interessi, i loro genitori si trovano gravati dell'obbligo, oltre che di mantenimento, anche di pagamento delle suddette spese, senza neppure la possibilità di detrarre gli interessi dall'imponibile, nella misura consentita.

Per le ragioni suesposte, il disegno di legge in oggetto intende ovviare alle suddette disparità di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che con il termine «contribuente» deve intendersi anche il garante intestatario del mutuo assistito da ipoteca legale, che sostiene il pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori in luogo dell'intestatario del mutuo stesso. Alle somme restituite al garante intestatario del mutuo assistito da ipoteca legale si applica l'articolo 17, comma 1, lettera *n*-bis), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

